



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121

Fax 0873.913175

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 26.11.2014)

INDICE DEL REGOLAMENTO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 - Oggetto del Regolamento
- ART.2 - Ambito di applicazione
- ART.3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- ART.4 - Provvedimenti di polizia rurale

Titolo II - DELLA PROPRIETA'

- ART.5 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- ART.6 - Divieto di scarico
- ART.7 - Divieto di pascolo
- ART.8 - Divieto di raccolta
- ART.9 - Cani da guardia
- ART.10 - Fondi incolti

Titolo III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

- ART.11 - Smaltimento acque superficiali
- ART.12 - Gestione di fossi, canali e ripe
- ART.13 - Pozzi di irrigazione
- ART.14 - Salvaguardia dello stato dei luoghi
- ART.15 - Ripristino dello stato dei luoghi
- ART.16 - Piantumazione di alberi, siepi e recinzioni
- ART.17 - Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini
- ART.18 - Recisione di rami protesi e radici

Titolo IV - ATTIVITA' AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI

- ART.19 - Arature, trasporti di letame, terra e altri detriti
- ART.20 - Spargimento di liquami zootecnici
- ART.21 - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni
- ART.22 - Custodia di animali in transito
- ART.23 - Spostamento di animali
- ART.24 - Passaggio nei fondi altrui con bestiame
- ART.25 - Pascolo sui terreni demaniali
- ART.26 - Pascolo su terreno privato
- ART.27 - Animali morti

Titolo V - TUTELA DELL'AMBIENTE

- ART.28 - Accensione fuochi
- ART.29 - Inquinamento
- ART.30 - Scarico abusivo
- ART.31 - Esche avvelenate
- ART.32 - Nidi di uccelli

Titolo VI – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

- ART.33 - Sanzioni

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART.34 - Esecutività
- ART.35 - Altri riferimenti normativi

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30.04.92, n° 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 2) Il presente regolamento si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
 - il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, canali, ruve e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
 - il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.
- 3) L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.92 e s.m.i., approvandone lo spirito di tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1) Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o comunque destinate a usi agricoli.

Art. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio

- 1) Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

Art.4 Provvedimenti di polizia rurale

- 1) Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle vigenti leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni ed al ripristino dello stato dei luoghi.
- 2) Le ordinanze di cui al punto 1) devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità

a cui rivolgersi per l'opposizione. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze comunali è inoltre punito con la sanzione di cui al successivo art. 33 del presente regolamento.

Titolo II - DELLA PROPRIETA'

Art.5

Divieto d'ingresso nei fondi altrui

- 1) E' vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del Codice Penale eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del Codice Civile.
- 2) Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.
- 3) E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.
- 4) L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Art.6

Divieto di scarico

- 1) E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi.

Art.7

Divieto di pascolo

- 1) E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

Art.8

Divieto di raccolta

- 1) Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se su questi sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

Art.9

Cani da guardia

- 1) I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

2) I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola.

3) Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia del gregge e per la caccia.

Art.10 Fondi incolti

1) I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono comunque essere tenuti in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini. In ogni caso essi non devono costituire pericolo per la salute e la pubblica incolumità e rischio di incendio.

2) I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti le strade pubbliche devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.

Titolo III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Art.11 Smaltimento, condotta e deflusso delle acque superficiali

1) I proprietari dei fondi devono pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di contenimento alle acque in modo da evitarne la fuoriuscita come previsto dall'art. 915 del Codice Civile.

2) I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

3) Per i terreni nei quali, per la loro natura e/o pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti a effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

4) E' fatto obbligo ai possessori o gestori di fossi di rimuovere prontamente alberi, tronchi, rami o altro materiale di ostruzione caduto nell'invaso, ostacolando il deflusso delle acque, nonché di gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere, ai sensi dell'art.916 del Codice Civile.

5) L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.

6) I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, ai sensi dell'art.913 del Codice civile e dell'art. 632 del Codice Penale, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

7) Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

8) E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari.

Art. 12 Gestione di fossi, canali e ripe.

1) I proprietari o i conduttori dei fondi devono:

- a) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;
- b) mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- c) non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione di fossi, ruve e canali.

2) Laddove si verificano frequenti scoscendimenti, ai proprietari è fatto obbligo di consolidare le ripe privilegiando essenze arboree ed arbustive adeguate, opere di bioarchitettura, altri metodi di consolidamento.

3) I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati a impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze.

4) L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.

5) I proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo in fossi e/o canali sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati da terzi, ai sensi degli artt. 1069 e 1090 del Codice Civile.

6) Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada (artt. 29 e 31).

7) Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell'accesso.

8) I fossi delle strade rurali, vicinali e interpoderali, devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qual volta si renda necessario. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

9) I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

10) E' obbligo dei possessori dei fondi laterali alle strade di riparare e mantenere, ove esistano, i muri di loro pertinenza o proprietà di sostegno ai terrapieni ed alle ripe, in modo tale da impedire che per lo sdruciolamento del terreno vengano ingombrate le strade od i canali di scolo.

Art.13 Pozzi di irrigazione.

1) E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali

2) I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione, atta a prevenire la caduta di persone e/o animali, e adeguatamente segnalati

Art. 14 Salvaguardia dello stato dei luoghi.

1) E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.

2) E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es.: brusche partenze o frenate, derapate, ccc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

3) L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e il mantenere le condotte e i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 15 Ripristino dello stato dei luoghi.

1) Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, fossi, ruve, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, ruve, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

2) In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti. Il soggetto responsabile

della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi, ruve e canali manomessa. La sanzione amministrativa potrà essere eventualmente trasformata in prestazioni d'opera.

Art. 16

Piantumazione di alberi, siepi e recinzioni.

1) La piantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o del bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dagli artt.892 e segg. del Codice Civile e dalle Leggi forestali nonché dal Codice della Strada.

2) I canali, le ruve e i fossi devono avere un lato completamente libero da alberi per agevolare le operazioni di manutenzione. In caso contrario gli alberi devono essere piantati a una distanza di almeno quattro metri. I proprietari o aventi causa devono garantire tramite la pulizia dei medesimi, il diritto di passaggio delle acque.

3) I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre, a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non dovranno avere altezza superiore a metri 0,80.

4) Le recinzioni dei fondi agricoli devono essere costruite in base alle disposizioni delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e dei regolamenti comunali in materia.

Art. 17

Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini.

1) Per la piantumazione di pioppi e altre piante di alto fusto, sia in coltura specializzata che su filare singolo, la distanza dai confini è fissata in 10 metri. Questa distanza potrà essere derogata in caso di accordi tra i proprietari confinanti, fatte salve comunque le disposizioni del Codice Civile.

2) Per i terreni latitanti a strade vicinali e comunali, le piante sopra dette devono essere piantate alle distanze previste dal Codice della strada.

3) Le coltivazioni di alberi di alto fusto devono distare dalle abitazioni ed edifici, anche rurali, 15 metri, salvo diversi accordi tra i proprietari confinanti nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 18

Recisione di rami protesi e radici.

1) I proprietari di fondi sono obbligati, ai sensi dell'art.896 del Codice Civile, a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica.

2) In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale.

3) In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

4) Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile).

Titolo IV - ATTIVITA' AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI

Art.19

Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti.

1) I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

2) Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm. dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, avendo l'accortezza che il vomere rovesci il terreno verso il campo aperto e non verso il fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per ciglio si intende il punto di intersezione dalla sponda del fosso e il piano campagna.

3) Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato preesistente dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

4) Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, in base alle norme del Codice della strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

Art.20

Spargimento di liquami zootecnici

1) Indipendentemente da quanto previsto dalle prescrizioni allegate alle singole autorizzazioni provinciali, lo spargimento di liquami zootecnici **e delle acque di vegetazione** sui terreni agrari durante l'anno è vietato nel raggio di 100 metri dalle abitazioni.

2) Lo spargimento dei liquami **e delle acque di vegetazione**, quando non vi siano colture in atto, deve essere comunque seguito da un rapido interrimento.

Art. 21
Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni

1) I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia ed attenendosi scrupolosamente alle seguenti misure precauzionali in prossimità di abitazioni, scuole, attività commerciali e produttive in genere in cui vi è presenza di persone:

- 1) avvisare sempre e tempestivamente i vicini dei terreni prima del trattamento indicando il/i giorno/i e la fascia oraria;
- 2) non eseguire i trattamenti in presenza di vento o di tempo perturbato;
- 3) evitare fenomeni di deriva sulle abitazioni, su altre colture, corsi d'acqua, strade, persone e animali;
- 4) nel caso di impiego di macchine irroratrici devono essere rispettate sempre e minuziosamente le modalità d'uso indicate, avendo cura di ridurre sensibilmente o arrestare il getto in prossimità delle abitazioni ed edifici in cui vi sia presenza di persone;
- 5) in prossimità dei fabbricati adibiti a abitazioni, scuole, attività commerciali e produttive in genere in cui vi è presenza di persone usare le lance o l'atomizzatore a spalla;
- 6) i prodotti fitosanitari devono essere detenuti in locali o armadi appositi e chiusi a chiave;
- 7) per i contenitori vuoti esiste il divieto assoluto di interrarli, abbandonarli, o bruciarli; essi vanno raccolti e smaltiti **secondo la vigente normativa in materia**;
- 8) tenere sempre aggiornato il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione
- 9) per l'impiego di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi, essere in possesso del prescritto tesserino in corso di validità
- 10) per l'impiego di prodotti fitosanitari rispettare in ogni caso tutte le indicazioni riportate in etichetta.
- 11) Gli operatori devono adottare tutti gli accorgimenti opportuni per limitare la contaminazione dell'ecosistema;
- 12) Subito dopo la fine del trattamento, per la presenza di polveri sospese e per la possibile evaporazione di sostanze attive, l'operatore deve allontanarsi dai campi trattati. Qualora gli operatori agricoli dovessero entrare nei lotti aziendali trattati prima della scadenza del tempo di rientro esso dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI)..

Art. 22
Custodia di animali in transito.

1) Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

Art. 23
Spostamento di animali.

1) Qualsiasi spostamento di animali (greggi, mandrie, ecc.) entro o fuori i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato a seguito di verifica da parte del Servizio Veterinario.

Art. 24
Passaggio nei fondi altrui con il bestiame.

1) Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

Art. 25
Pascolo sui terreni demaniali.

1) Il pascolo del bestiame sui beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata.

2) Per i terreni comunali il proprietario del gregge o mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo.

3) Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni.

Art. 26
Pascolo su terreno privato

1) Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

Art. 27
Animali morti.

1) Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

Titolo V - TUTELA DELL'AMBIENTE

Art.28
Accensione fuochi.

1) Fermo restando che, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, D.lgs. n. 152/06 «*le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per*

ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

2) Paglia, sfalci e potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettano in pericolo la salute pubblica.

3) in alternativa all'impiego dei residui indicati al punto n. 2 ai sensi dell'art. 185 del D.lgs. n. 3.04.2006 n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli ai fini di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.

4) fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'art. 256 bis, comma 6 bis D.lgs. n. 152/06, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al punto n. 3 effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità.

5) la combustione di materiali o sostanze diverse da quelli indicati nel presente regolamento deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla parte IV del D.lgs. n. 152/06, fatto salvo quanto disposto dal punto n. 6.

6) la combustione controllata dei residui indicati al punto n. 3 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

- a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
- b) durante tutte le fasi delle attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare al zona fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
- c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- d) la combustione deve avvenire ad adeguata distanza da edifici di terzi e dalle strade onde evitare pericolo ed intralcio alla circolazione stradale;
- e) possono essere destinate alla combustione all'aperto al massimo di tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
- f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, preferibilmente umide;
- g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
- h) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi;
- i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetali in argomento sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

7) in caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto n. 1 l'attività deve essere preventivamente autorizzata dal corpo forestale dello stato nel rispetto della normativa vigente

8) il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazione di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

9) Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'Art.59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423 e 449 del Codice Penale.

Art. 29 Inquinamento.

1) E' vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al patrimonio ittico.

2) Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

3) Lo scarico di acque in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

Art. 30 Scarico abusivo.

1) E' vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate, di rifiuti di ogni tipo.

Art. 31 Esche avvelenate.

1) E' vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche, a scopo di protezione delle colture, in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità comunale e veterinaria competente per territorio.

2) All'interno del territorio comunale è fatto divieto di utilizzo di meccanismi atti a catturare animali selvatici;

ART. 32 Nidi di uccelli.

1) E' vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli; è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ART.33 **Sanzioni**

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite dalla tabella seguente, in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del Capo I° della Legge 24.11.1981 n.689. Le sanzioni potranno essere revisionate e/o aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate dalla tesoreria comunale.

TITOLO	INFRAZIONI	SANZIONI Minimo-Massimo	SANZIONI ACCESSORIE
I	Art.4	25,82 Euro ————— 1032,91 Euro	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
II	Dall'Art.5 all'Art.10	51,65 Euro ————— 413,17 Euro	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
III	Dall'Art.11 all'Art.18	206,58 Euro ————— 1032,91 Euro	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
IV	Dall'Art.19 all'Art.27	51,65 Euro ————— 413,17 Euro	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
V	Dall'Art.28 all'Art.32	206,58 Euro ————— 1032,91 Euro	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 **Esecutività.**

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

ART. 35 **Altri riferimenti normativi.**

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale.